



C.F./P.I.V.A. 00484760301

TEL.0432/889004

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

C.A.P. 33010

PROVINCIA DI UDINE

FAX 0432/889739

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Approvato con deliberazione consiliare n°44 del 28.11.2000.

Modificato con deliberazione consiliare n° 52 dd. 29.11.2004

Modificato con deliberazione consiliare n° 48 dd. 28.11.2007

Modificato con deliberazione consiliare n° 16 dd. 27.06.2013

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA
DI DIRITTO ALLO STUDIO**

ART.1. – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione di interventi in materia di diritto allo studio previsti dall'art.28 c.1° lett. a) della L.R. n°10 dd. 09/03/1988.

ART.2 – BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici del presente regolamento gli alunni soggetti all'obbligo scolastico, residenti nel Comune di Colloredo di Monte Albano.

2. Per gli alunni frequentanti le scuole primarie gli interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento si intendono attuati mediante la fornitura gratuita dei libri di testo, attuata direttamente dall'Ente e dagli altri Comuni presso cui hanno sede le scuole frequentate da alunni qui residenti, nei confronti dei quali sarà effettuato il rimborso degli interventi a tal fine attuati.

3. Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado di Pagnacco, in vigenza di specifica convenzione con l'Istituto Comprensivo, gli interventi in questione vengono attuati mediante l'assunzione in totale carico al Comune delle spese a tal fine sostenute dalla scuola, con riferimento agli alunni qui residenti.

3.bis. La Giunta comunale può stabilire di assumere a carico del bilancio comunale anche la quota di rimborso del comodato, relativamente ai libri di testo il cui riscatto è obbligatorio in base alle scelte didattiche dell'Istituto Comprensivo di Pagnacco.

4. Per gli alunni delle altre Scuole Secondarie di 1^ grado e delle Scuole Secondarie di 2^ grado gli interventi di cui all'art.1 sono attuati mediante concessione di sussidi in denaro individuali, con i criteri di cui al successivo articolo 3.

ART.3 – CRITERI DI CONCESSIONE E QUANTIFICAZIONE DEI SUSSIDI.

I benefici di cui al precedente art.2 c.4 sono concessi su domanda di uno dei genitori, da presentarsi entro il termine annualmente fissato dal Comune, accompagnata dai necessari documenti giustificativi delle spese sostenute (scontrini fiscali, fatture/ricevute fiscali, ricevute versamento quota comodato).

Ai soggetti richiedenti potranno essere assegnati sussidi nella misura massima della spesa sostenuta e documentata, secondo le percentuali di rimborso definite in ordine di priorità decrescente sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente:

- il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
- le fasce dell'ISEE e le relative percentuali di rimborso.

In via prioritaria vengono attuati gli interventi di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del presente regolamento.

Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i benefici economici vengono erogati come segue:

a) i benefici sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio della lettera a), sono utilizzate per l'erogazione dei sussidi a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo del rimborso è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale dei benefici a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo del rimborso è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo del rimborso è proporzionalmente ridotto in misura uguale con conseguente esclusione del rimborso nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).